

Si forniscono di seguito indicazioni minime per la redazione dei moduli di informativa e consenso

Le domande che non soddisfano tali requisiti minimi non supereranno il vaglio preliminare e non saranno sottoposte all'esame della Commissione per l'etica della ricerca

(resta inteso che le indicazioni non esauriscono le previsioni della normativa in materia di *privacy*, il cui rispetto è rimesso alla responsabilità del ricercatore)

- Si ricorda che la normativa attualmente in vigore è contenuta nel Dlgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha attuato il Regolamento Ue n. 2016/679 (noto come GDPR), e che ha novellato il Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196. Si suggerisce di controllare la normativa prima di redigere il progetto da presentare alla Commissione e di citarla nel modo corretto nella documentazione presentata alla Commissione e nei materiali destinati ai partecipanti alla ricerca.
- L'informativa ed il modulo di consenso informato devono utilizzare un linguaggio chiaro, semplice, non ambiguo, comprensibile ed adeguato all'età, al grado di istruzione e alle competenze dei partecipanti. Le informazioni fornite devono essere esaurienti. Devono essere evitati tecnicismi, anglicismi e acronimi (si invita a seguire la stessa indicazione anche per quanto riguarda eventuale altro materiale che venga consegnato ai partecipanti: per esempio un questionario).

Si richiamano a tal riguardo:

- Considerando n. 58 GDPR *“Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.”*
- Art. 12, paragrafo 1, GDPR *“Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.”*
- Nei moduli e nei materiali destinati ai partecipanti, ed in particolare nell'informativa, non deve essere indicato l'indirizzo della Commissione, bensì quello del responsabile della ricerca e del direttore del dipartimento cui questi afferisce.
- Gli indirizzi e-mail dei ricercatori afferenti all'Università di Firenze, da riportare nell'informativa, devono recare il dominio unifi.

- Nella presentazione del progetto si dovrà chiarire alla Commissione se i dati sono trattati in forma:

anonima¹

anonimizzata²

pseudonimizzata³

cifrata o

crittografata⁴

- Durata della conservazione dei dati: dev'essere specificato il periodo **massimo** di conservazione, che non dev'essere superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Non basta definire il tempo di conservazione come il "periodo di tempo non superiore a quello necessario ecc.", ma deve essere specificato un preciso limite temporale (per esempio 5 o 10 anni). Qualora si preveda un periodo di conservazione particolarmente elevato, se ne deve dare motivazione sulla base dello scopo e degli obiettivi della ricerca.

1 L'informazione originariamente raccolta non è associabile ad uno specifico interessato (c.d. dato anonimo): al momento della raccolta delle informazioni queste non sono associate ai dati personali dell'interessato (nome, cognome, codice fiscale).

2 Ogni correlazione tra i dati personali e la persona fisica interessata è eliminata, rendendo impossibile l'identificazione della stessa e irreversibile il processo, senza possibilità, neppure per il ricercatore, di risalire all'identità del partecipante.

3 I dati personali non possono essere attribuiti a uno specifico individuo senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

4 Viene utilizzato un algoritmo che rende illeggibili i dati personali a chiunque non abbia l'autorizzazione a visionarli.